

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2025, n. 26780

RILEVATO CHE:

1. La societ  S.G.F. POLAND ZOO, con sede legale dichiarata in Polonia, e Mi.Si. impugnavano lâ  avviso di accertamento emesso dall  Agenzia delle Entrate di Prato, a seguito di P.V.C. notificato a Mi.Si. in qualit  di amministratore di fatto, con il quale venivano recuperate le imposte Irpef e Irap evase nell  anno di imposta 2011, oltre sanzioni ed accessori, sul presupposto della esterovestizione della societ  , la quale non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia, n   aveva tenuto le scritture contabili richieste dall  art. 14 del D.P.R. 600/73.
2. La C.T.P. di Prato, nella resistenza dell  ente impositore, accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell  atto impugnato a Mi.Si., privo della formale qualifica di rappresentante legale al momento della notifica, per esservi subentrato tale Bo.Ma. Ne conseguiva la nullit  dell  avviso di accertamento.
3. La C.T.R. della Toscana, adita dall  Agenzia delle Entrate, rigettava il gravame, ritenendo che lâ  avviso di accertamento non poteva essere notificato all  amministratore di fatto di una societ  di capitali, ancorch  eventualmente la gestisse, dovendosi piuttosto notificare lâ  atto impositivo al legale rappresentante pro tempore formalmente in carica, nella specie tale Iacek Bo.Ma., ai sensi dell  art. 145 c.p.c.
4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione lâ  Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo.
5. La societ  S.G.F. POLAND ZOO e Mi.Si. sono rimasti intimati.
6.   stata fissata lâ  adunanza camerale del 24.9.2025.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato   violazione e/o falsa applicazione degli articoli 60 del D.P.R. n. 600/73 e 145 c.p.c. da un lato, e dell  art. 62 del D.P.R. n. 600/1973, dall  altro, in uno con lâ  art. 73, comma 3, del D.P.R. 917/1986, nonch  con lâ  art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario, in relazione all  art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)  , lâ  Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. ha errato a ritenere nulla la notifica dell  avviso di accertamento, avendo invertito i termini della questione. Ed invero, la modalit  di notifica dipendeva in via prioritaria dall  accertamento dell  esterovestizione, che, in caso

di esito positivo, legittimava la notifica presso la sede effettiva della società ed in persona dell'amministratore di fatto, posto che in ipotesi di esterovestizione si configurava l'esistenza di una società di fatto, stante il carattere fittizio della forma giuridica prescelta, del tutto vuota di contenuto. Troverebbe dunque applicazione l'art. 62 del D.P.R. 600/73, secondo cui la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita, ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione, anche di fatto. La giurisprudenza di legittimità aveva ammesso tale forma di notifica in caso di società di fatto non legalmente registrata. In questo caso, la C.T.R. avrebbe dunque dovuto affrontare prima il merito, per verificare se la società fosse effettivamente residente in Italia e poi la questione della validità della notifica;

2. Ritenuto che occorra acquisire i fascicoli dei gradi di merito, al fine di verificare compiutamente il soggetto che ha proposto il ricorso di primo grado ed in quale veste;

3. Ritenuto inoltre che la questione prospettata in ricorso, riguardante le modalità di notifica dell'avviso di accertamento nell'ipotesi in cui venga contestata l'esterovestizione della società avente formalmente sede legale all'estero, assuma particolare rilevanza, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici di questa Sezione;

P.Q.M.

La Corte dispone l'acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli di merito di primo e secondo grado relativi alla sentenza impugnata e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di contenzioso tributario relativo all'esteroinvestizione societaria è presunta per una società con sede legale dichiarata all'estero che non ha presentato dichiarazioni o tenuto scritture contabili in Italia si pone la questione, ritenuta di particolare rilevanza per l'assenza di precedenti specifici in quella Sezione, sulla legittimità della notifica dell'avviso di accertamento all'amministratore di fatto anziché al legale rappresentante pro tempore formalmente in carica.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un'eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.